

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 161

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)(1)(2)(3)(5)(9)(15)(16)(17)(18)(19)(21)(22)(23)(24)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;

b)

(ABROGATA)

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

(4)(6)(7)(8)(10)(12)(13)(14)

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i

richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

(11)(20)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 136, L. R. 2/2006

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 109, L. R. 1/2007

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 138, L. R. 1/2007

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 46, L. R. 30/2007

5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009

6 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009

8 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 12/2010

9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 17/2010

10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 51, L. R. 11/2011

11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 58, L. R. 11/2011

12 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012

13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 15, L. R. 27/2012

14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 25, L. R. 5/2013

- 15** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 6/2013
- 16** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 74, L. R. 23/2013
- 17** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 27/2014
- 18** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 27/2014
- 19** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2014
- 20** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 20, L. R. 27/2014
- 21** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 19/2015
- 22** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 19/2015
- 23** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 54, L. R. 14/2016
- 24** Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.